



Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 17 dicembre 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2021¹,
decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta la legge «la detenzione» è sostituito con «una pena detentiva».

Art. 10a cpv. 2 e 3

² Per i voli a vista non commerciali, le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, eccettuati i servizi della sicurezza aerea dell'aeroporto di Zurigo, possono essere effettuate, oltre che in inglese, nella lingua ufficiale della Confederazione parlata in loco.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può prevedere altre deroghe al capoverso 1 qualora la sicurezza aerea lo consenta.

¹ FF 2021 626

² RS 748.0

Art. 90^{bis}, titolo marginale (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché comminatoria e lett. a

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 100, titolo marginale e cpv. 4

IV. Obbligo di informazione, consultazione e diritto di informazione

⁴ I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l' idoneità di un membro dell'equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un' infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l'UFAC.

Art. 100^{ter}, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1, 3, 4 e 5

¹ I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebbrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato.

³ Nell'ambito di ispezioni di rampa di aeromobili e del loro equipaggio l'UFAC può ordinare in ogni tempo che i membri dell'equipaggio siano sottoposti a un test alcolemico. I provvedimenti necessari sono eseguiti dal competente organo di polizia cantonale.

⁴ Le persone e servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo di sangue.

⁵ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. Tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea sull'ebrietà applicabili in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Si ispira a titolo completivo alle prescrizioni concernenti i controlli alcolemici e gli altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

³ RS 0.748.127.192.68

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021

Termine di referendum: 7 aprile 2022

